



# CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO IGIENE - via Palazzo di Città, 8 - C.A.P. 10059  
- tel 0122/ 648326 - fax 0122/648327 -

## **ORDINANZA N. 59 del 09.09.2009**

**OGGETTO: Revoca ordinanza n. 46 del 8.07.2009.**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Vista** la nota del Servizio Veterinario ASL TO3, pervenuta in data 08.09.2009, prot. n. 12665, che richiede la revoca delle prescrizioni igienico sanitarie impartite con l'Ordinanza n. 46 del 08.07.2009, all'allevamento sito in frazione Coldimosso Km 49 - Susa (TO), di proprietà del Sig. Terziano Paolo, nato a Susa il 19/03/1061 e residente a Bussoleno (TO) - Str. Susa 35, altresì individuato ai sensi del D.P.R. 317/1996 come detentore degli animali dell'azienda di allevamento, identificata con codice IT270TO050;

#### **Richiamati:**

- il Testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08/02/1954, n. 320;
- il D.P.G.R. 16/3/1994, n. 1023;
- il Decreto Ministeriale 15/12/1995, n. 592;
- il D.P.R. 14/1/1997, n. 54;

#### **Viste:**

- la Determinazione n. 204 del 28/11/2003 della Regione Piemonte - Direzione Sanità Pubblica - Settore Sanità Animale e Igiene degli allevamenti;
- la Determinazione n. 9 del 19/01/2007 della Regione Piemonte - Direzione Sanità Pubblica - Settore Sanità Animale e Igiene degli allevamenti;

**Dato atto** che è opportuno provvedere alla revoca dell'ordinanza suddetta non sussistendo più il pericolo di diffusione della malattia;

**Ricordato** che l'allevamento acquisisce nuovamente la qualifica di "ufficialmente indenne da tubercolosi bovina";

Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 08/02/1954 n. 320 e dell'art. 107 del T.U.E.L. 267/2000;

### **REVOCA**

le misure di restrizione impartite con propria ordinanza n. 46 del 08.07.2009, all'allevamento sito in frazione Coldimosso Km 49 - Susa (TO), di proprietà del Sig. Terziano Paolo, nato a Susa il 19/03/1061 e residente a Bussoleno (TO) - Str. Susa 35.

Copia della presente viene notificata al sig. Terziano Paolo e trasmessa al servizio Veterinario dell'ASL TO 3.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
D.ssa Emanuela Pesando